



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Panforte di Siena", registrata in ambito Unione europea.

IL CAPO DELL'ISPettorato

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 466 della Commissione del 7 maggio 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Panforte di Siena";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.9175536 del 25/09/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 con il n. 77, con il quale al Dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Mi.P.A.A.F. è stato confermato nell'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 14652 del 29 settembre 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “CSQA Certificazioni srl”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Panforte di Siena”;

Considerato che l' autorizzazione sopra citata ha validità triennale;

Vista la nota prot. n. 0307705 del 10 settembre 2020 con la quale la Regione Toscana ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Panforte di Siena”, “CSQA Certificazioni srl”;

Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “CSQA Certificazioni srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Panforte di Siena”;

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

“CSQA Certificazioni srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Panforte di Siena”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 466 della Commissione del 7 maggio 2013 .

Articolo 2

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. “CSQA Certificazioni srl” per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. “CSQA Certificazioni srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.9175536 del 25/09/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3. "CSQA Certificazioni srl", sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. "CSQA Certificazioni srl" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 29 settembre 2020.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "CSQA Certificazioni srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 4
(Vigilanza)**

"CSQA Certificazioni srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)**

1. "CSQA Certificazioni srl" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. "CSQA Certificazioni srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Panforte di Siena" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l'anno precedente.
3. "CSQA Certificazioni srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "CSQA Certificazioni srl" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.9175536 del 25/09/2020